

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3742 del 21/07/2023
Oggetto	Procedimento MO03A0029 (6442/S). Ditta GRANULATI DONNINI s.p.a. in liquidazione giudiziale - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Modena (MO) da pozzo esistente, ad uso Industriale e igienico-assimilati. Regolamento Regionale n. 41/2001 - artt. 6, 18.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3646 del 11/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventuno LUGLIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena**

---

**OGGETTO: Procedimento MO03A0029 (6442/S). Ditta GRANULATI DONNINI s.p.a. in liquidazione giudiziale - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Modena (MO) da pozzo esistente, ad uso Industriale e igienico-assimilati. Regolamento Regionale n. 41/2001 - artt. 6, 18.**

**La Responsabile**

**Richiamate:**

- la determinazione regionale n° 12272 del 28/09/2012 con la quale è stata rinnovata alla ditta Granulati Donnini s.p.a. una concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea valida fino al 31/12/2015 (**prat. MO03A0029**);

- la domanda di rinnovo della suddetta concessione presentata dalla ditta Granulati Donnini s.p.a. il 03/12/2015 prot. PG/2015/839972;

- la comunicazione inoltrata, nelle more del rilascio dell'ulteriore rinnovo, da Arpae SAC Modena, con nota prot. PG/2022/86473 del 24/05/2022, alla ditta Granulati Donnini s.p.a. con diffida a provvedere, entro 30 giorni, al versamento dei canoni pregressi non ancora corrisposti e a fornire i chiarimenti richiesti circa la mancata attuazione del prescritto allacciamento all'acquedotto usi plurimi con conseguente conversione dell'opera di derivazione esistente a pozzo di soccorso e riserva;

- la Determinazione Arpae DET-AMB-2023-96 del 11/01/2023 con cui il SAC di Modena ha espresso il diniego della domanda di rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Regolamento Regionale 41/2001, in seguito al mancato recepimento, da parte del concessionario, alle prescrizioni impartite con la diffida sopra citate richieste;

**Visti:**

- il successivo avvio della procedura di liquidazione giudiziale con esercizio provvisorio dell'attività di impresa a carico di Granulati Donnini s.p.a. dichiarata con sentenza pubblicata in data 12/01/2023;

- la nota del Curatore della Liquidazione con la quale la Granulati Donnini S.p.a. in Liquidazione ha chiesto l'annullamento del provvedimento di diniego, fornendo evidenza dell'avvenuto allacciamento alla rete acquedotto usi plurimi in data anteriore all'invio della diffida e del pagamento dei canoni arretrati ancora dovuti, relativi alle annualità 2020, 2021, 2022, adducendo la necessità di "preservare la prosecuzione dell'attività di impresa e scongiurare un grave pericolo di danno ai Creditori concorsuali";

**Dato atto** che la Determinazione DET-AMB-2023-96 del 11/01/2023 con cui è stato disposto il diniego della concessione e del diritto a prelevare acqua pubblica nei confronti di Granulati Donnini s.p.a. non può essere annullata in quanto a tutti gli effetti legittima, non sussistendo vizi legislativi sotto il profilo formale;

**Assunta** al prot. PG/2025/78396 del 05/05/2023, da parte della medesima ditta GRANULATI DONNINI s.p.a. in liquidazione giudiziale (C.f. 02242950364), la domanda di nuova concessione per la derivazione di acqua sotterranea mediante il pozzo esistente oggetto della archiviata prat. MO03A0029;

**Ritenuto** che non sussistano motivazioni per opporsi alla domanda di nuova concessione ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento Regionale 41/2001, stante il rispetto dei requisiti di legge e delle prescrizioni e condizioni imposte alle derivazioni idriche operanti nel Polo Estrattivo come richiesto nella diffida prot. PG/2022/86473 del 24/05/2022 visto altresì il versamento dei canoni di concessione ancora dovuti e non prescritti;

**Richiamati**, in particolare:

- L'approvazione della "convenzione per la gestione della condotta adduttrice al Polo Estrattivo 5.1 Pederzona e la fornitura d'acqua agli impianti di lavorazione degli inerti" da parte della Giunta Comunale di Modena con Delibera n° 685 del 06/11/2007;

- I pareri del Comune di Modena prot. 84798 del 14/06/2004 e prot. 149806 del 21/11/2007 con i quali il medesimo Comune ha espresso parere favorevole alla derivazione alla condizione del rispetto degli obblighi previsti dalle Norme di Piano Particolareggiato del polo estrattivo ed all'allacciamento e fruizione dell'acquedotto usi plurimi di Modena;

- I pareri della Provincia di Modena prot. 100200 del 26/07/04 e prot. 136953 del 29/11/07, favorevoli a condizione del rispetto dei medesimi obblighi;

**Verificato** che la domanda di nuova concessione è corredata:

- della documentazione prevista dall'art. 6 del sopracitato Regolamento, costituita da una relazione tecnica con studio idrogeologico e relativi allegati, a firma di Tecnico abilitato iscritto all'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna, della relazione tecnica sui fabbisogni e sul ciclo di lavorazione dell'impianto, e sulle caratteristiche della derivazione stessa e dell'allacciamento alla condotta dell'acquedotto usi plurimi di Modena;

- delle necessarie premesse tecniche atte ad evidenziare il rispetto delle condizioni imposte agli esercenti del Polo Estrattivo;

**Viste:**

- la D.G.R. 1195/2016 avente oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica", che introduce, tra l'altro, l'applicazione del "metodo ERA" di cui alla Deliberazione del Comitato Interistituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po n° 8/2015 e ss.mm.;

- la D.G.R. n. 2293/2021 "Terzo ciclo di Pianificazione 2022-2027: Presa d'atto degli elaborati costituenti il contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini del riesame dei Piani Di Gestione Distrettuali 2021-2027 dei Distretti Idrografici del Fiume Po e dell'Appennino Centrale";

- La Delibera del Comitato Interistituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n° 4/2021 relativa alla adozione del III° ciclo del Piano di Gestione Acque del Distretto

idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 - 2027, i cui contenuti, assieme agli elaborati allegati alla DGR 2293/2021, risultano necessari all'espletamento delle valutazioni di cui alla sopra richiamata DGR 1195/2016;

- il Decreto del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 94/2022 con cui sono adottate le "misure di salvaguardia" necessarie all'immediata applicazione dei contenuti dell'Aggiornamento del Piano di cui sopra, nelle more della sua approvazione definitiva;

**Accertato** che la derivazione è stata valutata ai sensi della sopracitata D.G.R. n. 1195/2016 con il "metodo ERA", dal quale risultano i seguenti i dati:

Codice Corpo Idrico: 0390ER-DQ2-CCS denominato "Conoide Secchia - confinato superiore"

Rischio: assente

Stato quantitativo (SQUAS): \*buono\* all'ultima rilevazione Arpae 2019 di aggiornamento 2021 del PdG distretto idrografico del F. Po

Impatto: Moderato

Criticità tendenziale: MEDIA determinata da un marcato abbassamento del parametro soggiacenza (maggiore di 15 mt dal p.c.), quale effetto di prelievi ad uso produttivo nell'area industriale sita a Sud (Magreta, Sassuolo).

- Valutazione ex - ante = REPULSIONE in cui la derivazione è compatibile con prescrizioni e subordinata ai risultati di monitoraggi sito-specifici;

### **Acquisiti**

- con protocollo n. PG/2023/108836 del 21/06/2023 il parere favorevole della Provincia di Modena - Pianificazione Urbanistica Territoriale, che richiama integralmente il parere già rilasciato dal Servizio Pianificazione Ambientale del medesimo Ente prot. 136953 del 29/11/07 ribadendo altresì la necessità di rispettare le norme di P.P. già ampiamente sottolineate ed esprimendo compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei Piani di livello provinciale;

**Dato atto** che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologie di d'uso "Industriale" di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i., e, in ragione della quantificazione del volume di prelievo per l'uso igienico e assimilati, alla lettera f) del medesimo comma 1;

**Dato atto** altresì che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 130 del 24/05/2023 l'estratto della domanda di concessione senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute osservazioni né opposizioni;

**Verificato** che il richiedente ha versato:

- l'importo dovuto (€ 195,00) per l'espletamento dell'istruttoria;

- in data 23/06/2023 € 1.315,49 quale quota-parte del canone 2023 ed € 2.630,98 quale deposito cauzionale;

**Preso atto** che l'entità del prelievo richiesto risulta essere quantitativamente congrua rispetto al fabbisogno necessario per l'attività di lavorazione e frantumazione inerti e nello specifico pari al 10% del reintegro dei bacini di ricircolo dell'acqua utilizzata per i lavaggi, e che tale fabbisogno verrà soddisfatto prioritariamente tramite fonte di approvvigionamento alternativa costituita dalla fornitura di acqua dalla condotta dell'acquedotto usi plurimi del Comune di Modena in gestione a Hera s.p.a.;

**Ritenuto** che:

- sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione in oggetto possa essere rilasciata nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

- in considerazione dei risultati della valutazione effettuata con metodo ERA, per effetto dei quali la derivazione è attribuita ad uno stato di "repulsione", la durata della concessione viene limitata ad anni 5 e pertanto la medesima viene **assentita fino al 31.12.2027**;

**Visti:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss. mm. ii.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 163 del 22/12/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi della vigente normativa RGDP;

**Dato atto** che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n.

D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

**Su proposta** della responsabile del procedimento Dott.ssa Angela Berselli;

Per quanto precede,

#### **DETERMINA**

a) **di rilasciare** alla ditta GRANULATI DONNINI s.p.a. in liquidazione giudiziale con sede legale in Comune di MODENA (MO) via Cave Montorsi n° 27/A - C.f. 02242950364, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante N° 1 pozzi esistente su terreno di proprietà, censito al Foglio 192, Mappale 204 N.C.T. del Comune di Modena (MO), da utilizzare per uso industriale ed igienico e assimilati con una portata nominale massima di **11,0 litri/sec.** e per un quantitativo massimo prelevabile complessivo pari a **130.725 mc/anno** - **Proc. MO03A0029 (6442/S)**;

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 06/07/2023, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31.12.2027** e non al 31/12/2028 come indicato nel Disciplinare sottoscritto dalla richiedente al fine di non superare la durata massima di cinque anni;

d) **di dare atto** che i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

e) **di stabilire** che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso

d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

f) **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

g) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

h) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e  
Concessioni di ARPAE Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

**ALLEGATO PARTE INTEGRANTE**

**ARPAE**

**Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena**

Unità Demanio Acqua

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura ordinaria assentita a **GRANULATI DONNINI s.p.a. in liquidazione giudiziale** con sede legale in Comune di MODENA (MO) via Cave Montorsi n° 27/A - C.f. 02242950364 codice procedimento MO03A0029 (6442/S).

**ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO**

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima di prelievo: **11 litri/s;**
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **130.725 m<sup>3</sup>/anno** **SOTTO LE CONDIZIONI DELL'ART. 2.**

**ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA**

2.1 - L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per l'utilizzo industriale in soccorso e/o emergenza in sostituzione della principale fonte di approvvigionamento idrico (rete acquedotto usi plurimi Modena) nell'eventualità di insufficiente o mancata erogazione della risorsa, in misura massima di 129.465 mc/anno, come previsto dall'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.I.P. Comune di Modena Del. CC n° 92 del 22/12/2003;

2.2 l'uso del pozzo per la copertura del fabbisogno dei servizi igienici di strutture e uffici, incluso prelievi per il monitoraggio (uso igienico e assimilati), è consentito nella misura massima di 1262 mc/anno;

**ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE**

I dati tecnici dell'opera di presa sono riassunti nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	<b>MO03A0029-1</b>
Dati catastali NCT Comune di MODENA	Foglio 192, Mappale 204
Coordinate UTMREER	X= 643581; Y= 943366;
Anno di costruzione	2003
Materiale colonna	PVC
Diametro	mm 150
Profondità	67 m
Finestrature	Monofalda -55 ÷ -65
Avampozzo	Presente
Portata massima	11 l/sec

#### **ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

**4.1** in ordine agli esiti dell'applicazione della valutazione ex-ante degli impatti della derivazione con "metodo ERA" di cui alle Direttive dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po nn° 8/2015 e 3/2017 ("Direttiva Derivazioni") come prescritto dalla DGR 1195/2016, che evidenziano per il prelievo in oggetto il carattere di "repulsione", la durata della concessione è ridotta di cinque anni ed avrà scadenza in data **31/12/2028**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

**4.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

#### **ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

**5.1** Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

**5.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

#### **ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE**

**6.1** Il canone annuale della concessione per l'anno 2023 risulta essere pari a € 2.630,98 quale somma dei due importi minimi delle due categorie di utilizzo, ovvero, insustriale (€ 2.441,09) ed igienico-assimilati (€ 189,90) ed è da corrispondere nella misura di 6/12 ovvero € **1315,49** da versarsi anticipatamente; il concessionario è tenuto a corrispondere il canone per le annualità successive **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

**6.3** Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**6.4** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

**6.5** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

#### **ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE**

**7.1** L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad una annualità del canone e pertanto quantificato in € 2.630,98.

**7.2** Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

## **ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

**8.1 Monitoraggio sito-specifico** Ai sensi di quanto stabilito dalla "Direttiva derivazioni" dell'AdBpo come premesso al punto 4.1 la ditta deve condurre, a propria cura e spese, un monitoraggio del livello della falda, mediante almeno due campagne di misurazioni di livello piezometrico/soggiacenza semestrali, in periodi significativi ai fini dell'idrodinamica sotterranea dell'acquifero ed in particolare nel periodo di minima e massima escursione ("magra" autunnale e "piena" primaverile) anche modulando eventualmente i periodi di esecuzione delle suddette campagne in funzione di condizioni meteorologiche particolari/eccezionali. I dati di misurazione dovranno essere inviati alla scrivente Arpae SAC ed al Servizio Tutela e risanamento risorsa acqua della Regione Emilia-Romagna in occasione della trasmissione dei dati volumetrici riferiti al prelievo di cui al successivo punto 8.4.

### **8.2 Cartello identificativo**

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

### **8.3 Dispositivo di misurazione**

- **Il concessionario dovrà installare, se non ancora presenti, idoneo misuratore dei quantitativi prelevati in metri cubi .**
- Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Modena PEC [aoomo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoomo@cert.arpa.emr.it)

- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC [ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it)

- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)

- **alla comunicazione inviata ad Arpae SAC dovrà essere allegata comunicazione della mancata erogazione della risorsa dal Gestore della rete di alimentazione dell'acquedotto industriale.**

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

#### **8.4 Variazioni**

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

#### **8.5 Stato delle opere**

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

#### **8.6 Sospensioni del prelievo**

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

#### **8.7 Cessazione dell'utenza** (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del/dei pozzo/i entro tre mesi dalla sua dimissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora :

1. sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua;
2. l'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente;
3. sussistano motivate argomentazioni di opportunità di successivo impiego dell'opera previo ottenimento di nuova concessione.

#### **8.8 Sub-concessione**

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

**ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI**

**9.1** La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

**9.2** Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

**ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione

---

[ SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE IN DATA  
06/07/2023 - ASSUNTO AGLI ATTI CON  
PG/2023/118040 ]

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**